

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1048/AV2 DEL 07/08/2015**

Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Ancona Sezione Lavoro n. 198/15 nella causa civile iscritta al n. 44/2015 RGL – Adempimenti conseguenti

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire la sentenza n. 419/2014 del Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro e la sentenza n. 198/2015 della Corte di Appello di Ancona - sezione Lavoro pronunciate, rispettivamente, nella causa civile iscritta al n. 778/2012 RGL e in quella iscritta al n. 44/2015 RGL, entrambe nell'ambito del contenzioso instauratosi tra questa Amministrazione e la sig.ra R.F..
3. Ottemperare parzialmente a quanto disposto nelle precitate sentenze, corrispondendo direttamente al legale di controparte, Avv. Elisabetta Allegrezza, stante la dichiarazione di antistatarietà agli atti, le spese legali che il Giudice ha posto a carico dell'Amministrazione soccombente per entrambi i gradi di giudizio, negli importi di seguito specificati:
 - € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado n. 419/2014
 - € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado n. 198/2015.
4. Dare atto che per l'intero costo di cui al precedente punto, sul quale deve essere calcolata la ritenuta d'acconto, esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2.

5. Dare atto che il risarcimento dei danni in favore dell'interessata, così come disposto dal Giudice di prima istanza e riconfermato in appello, verrà corrisposto con separato atto al termine delle operazioni di calcolo del relativo importo.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 4..

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE

Nel 2012 veniva incardinata davanti al Tribunale Civile di Ancona – sezione Lavoro la causa iscritta al n. 778/2012 R.G.Lav. da parte della sig.ra R.F. affinché il giudice dichiarasse la nullità del proprio licenziamento comminato da questa Amministrazione e ne disponesse la reintegrazione nel posto di lavoro e nel processo di stabilizzazione in cui la stessa si trovava alla data del licenziamento.

Parte attrice chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

Nel 2014 il Giudice del Lavoro si è pronunciato con sentenza n. 419/2014 condannando l'Amministrazione a riammettere in servizio l'interessata al fine di poter partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui alla DGRM n. 1021/2007 e a corrisponderle a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio.

Detta sentenza, inoltre, pone a carico dell'Amministrazione soccombente le spese di CTU nonché le spese di lite di parte attrice, liquidandole in € 4.500,00 oltre gli accessori di legge.

L'ASUR AV2 ha impugnato il citato provvedimento per ottenerne l'annullamento e/o la riforma, ma la Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 198 pubblicata il 29/07/2015 ha respinto l'appello, confermando il pronunciamento di primo grado e condannando l'amministrazione a rimborsare all'appellata anche le spese di giudizio dell'Appello, liquidandole in € 4.500,00 oltre gli accessori di legge.

Con il presente atto si recepiscono entrambe le citate sentenza al fine di corrispondere direttamente al legale di controparte, Avv. Elisabetta Allegrezza, stante la dichiarazione di antistatarietà agli atti, le spese legali che il Giudice ha posto a carico dell'Amministrazione soccombente per entrambi i gradi di giudizio, negli importi di seguito specificati:

- € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado n. 419/2014
- € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado n. 198/2015.

Per tali importi, sui quali deve essere calcolata la ritenuta d'acconto, esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2.

Per quanto riguarda la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio, riconosciuta dal Giudice in favore dell'interessata a titolo di risarcimento del danno subito, verrà corrisposta con separato atto al termine delle operazioni di calcolo del relativo importo.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.

2. Ricepire la sentenza n. 419/2014 del Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro e la sentenza n. 198/2015 della Corte di Appello di Ancona - sezione Lavoro pronunciate, rispettivamente, nella causa civile iscritta al n. 778/2012 RGL e in quella iscritta al n. 44/2015 RGL, entrambe nell'ambito del contenzioso instauratosi tra questa Amministrazione e la sig.ra R.F..
3. Ottemperare parzialmente a quanto disposto nelle precitate sentenze, corrispondendo direttamente al legale di controparte, Avv. Elisabetta Allegrezza, stante la dichiarazione di antistatarietà agli atti, le spese legali che il Giudice ha posto a carico dell'Amministrazione soccombente per entrambi i gradi di giudizio, negli importi di seguito specificati:
 - € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado n. 419/2014
 - € **6.566.04** onnicomprensivo degli accessori di legge a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado n. 198/2015.
4. Dare atto che per l'intero costo di cui al precedente punto, sul quale deve essere calcolata la ritenuta d'acconto, esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 dell'ASUR – sezionale AV2.
5. Dare atto che il risarcimento dei danni in favore dell'interessata, così come disposto dal Giudice di prima istanza e riconfermato in appello, verrà corrisposto con separato atto al termine delle operazioni di calcolo del relativo importo.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Rag. Angelo Tini

**- ALLEGATI -
N.N.**